SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2007.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, a favore del sig. Luigi Ghersi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Luigi Ghersi, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 16 marzo 2007, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro quindicimila/00 al sig. Luigi Ghersi, nato a Messina l'11 maggio 1932.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 180

07A04452

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2007.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, a favore del sig. Guido Borgianni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Guido Borgianni, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 7 marzo 2007, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro quindicimila/00 al sig. Guido Borgianni, nato a New York l'11 luglio 1914.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 4 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 179

07A04451

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007.

Ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro»;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e del politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, recante «Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) in attuazione dell'art. 43, comma 1, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

Visto l'art. 38, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» ed in particolare l'art. 1, commi 6, 10 e 23-*bis*;

Vista la necessità di procedere all'immediata ricognizione delle strutture e all'individuazione del contingente di cui all'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 per la parte relativa al trasferimento di funzioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della solidarietà sociale;

Sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale

1. Sono trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le funzioni con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, già espletate presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, dai seguenti Uffici dirigenziali generali:

a) Segretariato generale;

b) Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;

c) Direzione generale per l'attività ispettiva;

d) Direzione generale del mercato del lavoro;

e) Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione;

f) Direzione generale per le politiche previdenziali;

g) Direzione generale per l'innovazione tecnologica;

h) Direzione generale delle risorse umane e affari generali;

i) Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di riorganizzazione, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni:

a) il Ministero del lavoro e nella previdenza sociale è articolato secondo le strutture di cui al comma 1;

b) la Direzione generale di cui alla lettera *g)* espleta per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale le competenze e le relative funzioni già svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla Direzione generale della comunicazione ed assume, per l'effetto, la denominazione di Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione; la divisione IV del Segretariato generale, ufficio dirigenziale non generale, già individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º dicembre 2004, viene incardinato presso la predetta Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione e assume la denominazione di divisione V — comunicazione. Alla predetta divisione è assegnato un contingente di sette unità, tra quelle già in servizio presso la Direzione generale della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da individuarsi, su base volontaria ovvero con decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 23-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; alla conseguente organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima Direzione generale, si provvede ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) fermo restando quanto previsto alla lettera *b)*, le Direzioni generali di cui al comma 1 sono articolate ai sensi del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º dicembre 2004, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.
Ministero della solidarietà sociale

1. Sono trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, già espletate presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, dai seguenti Uffici dirigenziali generali:

a) Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);

b) Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;

c) Direzione generale dell'immigrazione;

d) Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;

e) Direzione generale della comunicazione.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di riorganizzazione, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni:

a) il Ministero della solidarietà sociale è articolato secondo le strutture dirigenziali di cui al comma 1;

b) la Direzione generale di cui al comma 1, lettera *a)*, assume la denominazione di Direzione generale per l'inclusione e diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);

c) le Direzioni generali di cui al comma 1 sono articolate ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º dicembre 2004, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3.
Uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale

1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'ufficio di Gabinetto, la Segreteria del Ministro, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, il Servizio di controllo interno, l'Ufficio stampa, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro della solidarietà sociale l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria del Ministro, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, il Servizio di controllo interno, l'Ufficio stampa, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) le risorse finanziarie assegnate al Centro di responsabilità amministrativa numero 1 «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono attribuite nella misura del 65% al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella misura del 35% al Ministero della solidarietà sociale, ad eccezione delle risorse afferenti ai capitoli 1006, 1081, 1082, 1087, attribuiti nella misura del 50% ai due Ministeri e del capitolo 1095 attribuito per il 65% al Ministero della solidarietà sociale e per il 35% al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297

è suddiviso in complessive 65 unità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in complessive trentacinque unità per il Ministero della solidarietà sociale;

c) gli incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001 sono ripartiti nel numero di cinque per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nel numero di tre per il Ministero della solidarietà sociale;

d) il Servizio di controllo interno (Secin) presso ciascuno dei due Ministeri è organo monocratico; l'apposito contingente di cui all'art. 4, comma 6, del citato decreto n. 297 del 2001, è attribuito nella misura del 65% al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella misura del 35% al Ministero della solidarietà sociale e i dirigenti di seconda fascia di cui al medesimo art. 4, comma 6, sono assegnati nel numero di due sia per il Servizio di controllo interno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che per il Servizio di controllo interno del Ministero della solidarietà sociale.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale, emanati ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi agli Uffici di diretta collaborazione di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, in quanto compatibili, come di seguito integrate:

a) le previsioni di cui all'art. 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, in riferimento ai Capi delle segreterie dei Sottosegretari possono essere applicate, in via alternativa, ai Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato;

b) ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede mediante assegnazione di unità di personale in servizio presso gli uffici dirigenziali generali di cui all'art. 1, in misura complessivamente non superiore al 40% del contingente come definito ai sensi del comma 3.

c) ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della solidarietà sociale si provvede mediante assegnazione di unità di personale in servizio presso gli uffici dirigenziali generali di cui all'art. 2, in misura complessivamente non superiore al 40% del contingente come definito ai sensi del comma 3.

Art. 4.

Direzioni generali e uffici di carattere strumentale

1. Al fine di consentire al Ministero della solidarietà sociale di poter espletare, in relazione alle funzioni ad esso trasferite, l'esercizio delle funzioni di carattere strumentale già svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla Direzione generale delle risorse umane e affari generali e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica, ad esso è trasferito un contingente di quaranta unità complessive, da individuare su base volontaria, ovvero, con successivo decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 23-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto e fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 e del decreto di riorganizzazione di cui all'art. 2, comma 2, la Direzione generale delle risorse umane e affari generali e la Direzione generale per l'innovazione tecnologica di cui al comma 1 continuano ad espletare i compiti già assegnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con riferimento al Ministero della solidarietà sociale. A tal fine, con direttiva congiunta dei due Ministri, sono dettati criteri e modalità per assicurare il necessario coordinamento.

3. Ferma restando la dipendenza organizzativo-funzionale delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della solidarietà sociale, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, continua ad avvalersi delle predette Direzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, senza alcnn aggravio di costi, per le attività da esse già espletate in riferimento alle funzioni svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferite al Ministero della solidarietà sociale e in particolare:

a) vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari;

b) coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;

c) monitoraggio della spesa sociale, svolgimento delle indagini censuarie sulle prestazioni sociali erogate dai comuni sul territorio e analisi dell'utenza raggiunta, dei fabbisogni soddisfatti e del livello qualitativo dei servizi erogati;

d) espletamento di particolari incarichi riferiti ad attività riguardanti verifiche amministrativo- contabili di progetti finanziati con fondi pubblici nazionali e comunitari, con particolare riguardo alle attività della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;

e) esercizio delle funzioni ispettive, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

f) verifica dei requisiti relativi a:

iscrizione al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

riconoscimento dei contributi a favore dei soggetti aventi diritto ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 438, modificativa della legge 19 novembre 1987, n. 476;

utilizzo da parte dei destinatari del contributo per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e per l'acquisto dei beni da donare a strutture sanitarie pubbliche ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 342 e relativo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 agosto 2001, n. 388;

g) monitoraggio dell'attività e delle prestazioni erogate ai Centri di servizio del volontariato distribuiti sul territorio.

4. Con apposita convenzione tra i due Ministeri sono definiti i criteri, le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle forme di avvalimento di cui al comma 3. Gli obiettivi dell'azione amministrativa e di gestione per le attività di cui al medesimo comma 3 sono assegnati con Direttiva congiunta dei due Ministri al fine di garantire il coordinato esercizio delle funzioni dei due Ministeri e la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 5.
Personale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e dall'art. 4, comma 1, in riferimento ai contingenti ivi indicati, il personale delle strutture di cui agli articoli 1 e 2, resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

Art. 6.
Risorse finanziarie

1. I rapporti pendenti, compresi quelli contrattuali, già facenti capo al soppresso Ministero del lavoro e delle politiche sociali proseguono, rispettivamente, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero della solidarietà sociale in conformità ai criteri di ripartizione delle risorse di cui all'art. 3, comma 3, e con riferimento alle articolazioni dei Ministeri di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 7.
Sedi

1. Sono assegnati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli immobili ubicati in via Veneto, n. 56, via Flavia, n. 6, via Cesare de Lollis, n. 12 e la palazzina B ubicata in via Fornovo n. 8. Sono assegnate al Ministero della solidarietà sociale le palazzine A e C ubicate in via Fornovo n. 8. Le procedure di concentrazione dei vari uffici nei predetti immobili saranno immediatamente avviate secondo un piano concordato tra i due Ministeri, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 8.
Esercizio coordinato di funzioni in materia previdenziale ed assistenziale

1. Con particolare riferimento alle competenze attribuite alle Direzioni generali di cui all'art. 1, lettera *f)* per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di cui all'art. 2, lettera *b)* per il Ministero della solidarietà sociale, le funzioni che presentano congiuntamente profili di natura previdenziale e assistenziale, ivi comprese quelle di indirizzo e vigilanza, sono esercitate:

a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale, ove sia prevalente la natura previdenziale della funzione;

b) dal Ministro della solidarietà sociale d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove sia prevalente la natura assistenziale della funzione.

2. L'esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza relativamente agli enti di settore si esprime altresì secondo le seguenti modalità:

a) le proposte di nomina degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) previste all'art. 3 dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, sono formulate, oltre che dal concerto delle Amministrazioni ivi indicate, anche con il concerto del Ministro della solidarietà sociale;

b) il collegio dei sindaci dell'INPS, di cui all'art. 3, comma 7, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è costituito da tre rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;

c) il collegio dei sindaci dell'INPDAP di cui all'art. 3, comma 7, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, è costituito da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;

d) il collegio dei sindaci dell'ENPALS, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, integrato dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è costituito da due rappresentanti

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;

e) il Comitato amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali previsto all'art. 38, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato da un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il collegio dei sindaci degli enti di cui al comma 2 è costituito con decreto ministeriale, con il concerto del Ministro della solidarietà sociale; per la nomina del presidente del collegio dei sindaci è sentito, altresì, il Ministro della solidarietà sociale.

Art. 9.
Disposizioni finali

1. Rimane estranea al presente decreto la definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto di medicina sociale, cui si provvede con successivo provvedimento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 386

07A04827

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2007.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° maggio 2004/2011, 1° novembre 2004/2011 e 1° novembre 2005/2012, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° maggio 2007 e scadenza 1° novembre 2007.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 39030/390 del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° maggio 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 15.500.000.000,00 euro;

n. 110184/392 del 25 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 16.500.000.000,00 euro;

n. 137799/396 del 23 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2005, attualmente in circolazione per l'importo di 15.497.500.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° maggio 2007 e scadenza 1° novembre 2007;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° maggio 2007, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° novembre 2007, è accertato nella misura del:

2,15% per i CCT 1° maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009), cedola n. 7;

2,15% per i CCT 1° novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366), cedola n. 6;

2,14% per i CCT 1° novembre 2005/2012 (codice titolo IT0003993158), cedola n. 4.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi euro 1.019.646.500,00 così ripartiti:

euro 333.250.000,00 per i CCT 1° maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009);

euro 354.750.000,00 per i CCT 1° novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366);

euro 331.646.500,00 per i CCT 1° novembre 2005/2012 (codice titolo IT0003993158),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2007

Il direttore: CANNATA

07A04832

DECRETO 25 maggio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.430 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 2007, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 24 aprile 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con

l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 24 aprile 2007, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 24 aprile 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 24 aprile 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 24 aprile 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04833

DECRETO 25 maggio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2010, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua

determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.430 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto i propri decreti in data 22 febbraio, 26 marzo e 24 aprile 2007 con i quali sono state disposte l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 febbraio 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 febbraio 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 febbraio 2007, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 febbraio 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 febbraio 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 febbraio 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04834

DECRETO 25 maggio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.430 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 dicembre 2006, 25 gennaio, 22 febbraio, 26 marzo e 24 aprile 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2006 e scadenza 1° febbraio 2017, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 dicembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 dicembre 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto 21 dicembre 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 dicembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 dicembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventi giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 dicembre 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04835

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, al sig. Castelli Alfredo Mario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Castelli Alfredo Mario, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Cardiologia» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Castelli Alfredo Mario è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Preso atto che il dott. Castelli Alfredo Mario è iscritto all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano dal 14 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Cardiologia», rilasciato in data 29 dicembre 1986 dal «Ministerio De Salud Y Accion Social», Buenos Aires (Repubblica Argentina) al dott. Castelli Alfredo Mario, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 20 luglio 1953, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Castelli Alfredo Mario è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in cardiologia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo Ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04757

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, al dott. Dhamo Armand, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Dhamo Armand, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione «Deshmi Specializimi - Kirurgjise» n. 1225 conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, a. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Dhamo Armand è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione «Deshmi Specializimi - Kirurgjise» n. 1225 rilasciato in data 27 ottobre 1999 dalla Università di Tirana, Facoltà di Medicina, indirizzo «Chirurgia», (Albania) al dott. Dhamo Armand, nato a Lushnje (Albania) il 3 ottobre 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Dhamo Armand è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in chirurgia generale.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04758

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 2007.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia della Spezia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI DIRITTI
E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale della provincia della Spezia n. 32 del 21 marzo 2006 con la quale si designa la sig.ra Fabrizia Fazi consigliera di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Fabrizia Fazi, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia della Spezia;

Decreta:

La sig.ra Fabrizia Fazi è nominata consigliera di parità supplente della provincia della Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE
AMBITO PARITÀ E LAVORO FEMMINILE

Informazioni personali

Nome: Fabrizia Fazi
Indirizzo:
Telefono:
Cellulare: E-mail:
Nazionalità:
Data di nascita:

Esperienza lavorativa dal 1979 al 2001:

Dipendente formatore, tutor e docente presso EnAIP Liguria, Ente Acli Istruzione Professionale fondato nel 1959 a livello nazionale. Lo scopo statutario dell'Ente è la valorizzazione delle risorse umane tramite l'organizzazione di corsi professionali finalizzati all'inserimento lavorativo, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce deboli o marginali della società (donne, disoccupati di lunga durata, portatori di handicap, tossicodipendenti, carcerati, senza fissa dimora...), e corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione per dipendenti di aziende pubbliche e private.

Elenco corsi effettuati in veste di tutor e insegnante, attinenti all'ambito del lavoro e delle pari opportunità femminili:

Area Grafica: corso per «Addetta all'editoria grafica» per donne adulte disoccupate di lunga durata (biennale);

Corso per «Creazione di impresa grafica» per la costituzione di un consorzio di aziende grafiche per donne disoccupate (annuale);

Area Sociale: corso per «Addetta alla legatoria», Casa circondariale di La Spezia, sezione femminile (annuale);

Corso per «Calcografia e stampa d'arte», Casa circondariale di La Spezia, sezione femminile (annuale);

«Progetto di iniziativa comunitaria ADAPT: donne retravailler» corsi per il reinserimento di donne nel mondo del lavoro (biennale);

Corso per «Operatrici socio-assistenziali» per donne disoccupate (annuale);

Corso per «Assistente domiciliare e dei servizi tutelari» per donne disoccupate anche extracomunitarie (annuale);

Corso per «Operatrici per comunità terapeutiche per malati di mente» per donne disoccupate (annuale);

Progetto multiregionale «Oltre la Siepe» corsi per l'inserimento nel mondo del lavoro di ex detenute (annuale);

Area Ambiente Turismo e Beni Culturali: Corso per «Agente per lo sviluppo del turismo locale, per donne disoccupate di lunga durata (annuale);

Area Creazione d'Impresa: «Progetti europei a sovvenzione globale NOW-LeDI» corso per donne disoccupate (annuale);

«Progetto ADAPT Galileo» corso per imprenditrici di piccole e medie imprese (biennale, formazione continua);

«Programma operativo multiregionale: Giovani e nuove tecnologie» corsi per diplomate disoccupate (annuale).

Corsi e seminari:

1985 - Rapporti con il mondo della psicologia per gestire le problematiche delle fasce deboli e loro inserimento nel mondo del lavoro (SP);

1993 - Inserimento lavorativo-fasce deboli (SP) 1993 1993 «Operatore di Mediazione» (GE);

1999 - «Liscio come l'olio», seminario formativo svolto in preparazione al progetto interregionale «Oltre la siepe» per l'inserimento lavorativo di ex detenuti ed ex detenute (SP);

2004 - Provincia della Spezia, Presidenza del Consiglio Provinciale, convegno relativo a «Continuità e discontinuità delle donne in politica»; con la partecipazione dell'ex Ministro alle pari opportunità dott.ssa Laura Balbo (SP);

2004 - Provincia della Spezia, Consigliera provinciale di parità, regione Liguria, Agenzia Frame S.r.l., «Convegno di presentazione del primo rapporto preliminare sull'analisi quantitativa dell'occupazione in provincia della Spezia in una prospettiva di genere: approccio quantitativo e qualitativo»;

2004 - C.G.I.L. Liguria, A.R.C.I., e Isforcoop Liguria, convegno «Donne in Vista», presentazione del progetto relativo alla realizzazione di uno sportello informativo e di consulenza per le donne immigrate.

Altro:

Adesione alla Rete delle Donne per la Pace costituitasi alla Spezia tra tutte le associazioni e organizzazioni femminili presenti sul territorio.

Collaborazione per la progettazione, stesura e realizzazione del progetto trasnazionale «Olympia De Gouges» realizzato con il sostegno della Comunità europea - Programma comunitario concernente la strategia comunitaria in materia di pari opportunità tra uomini e donne (2001-2005) con la Deputazione de Barcelona, la Municipalità di Monaco e la provincia della Spezia.

La Spezia, 9 gennaio 2007

FABRIZIA FAZI

07A04774

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2007.

Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ed, in particolare gli articoli 8 e 9 che istituiscono l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;

Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, concernente l'attuazione alla direttiva comunitaria 98/93/CE sulle scorte petrolifere di riserva e l'adeguamento di esse anche al programma internazionale per l'energia ed, in particolare, l'art. 4, comma 3, e l'art. 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che demandano ad apposito provvedimento amministrativo rispettivamente la disciplina delle contabilizzazioni dei prodotti petroliferi nel riepilogo statistico delle scorte nonché delle possibilità di conversione e sostituzione tra prodotti e dei trasferimenti degli stessi e la fissazione delle modalità di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati relativi al costo delle scorte;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 2003 con il quale si è data attuazione al disposto degli articoli 4, comma 3, e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Visto l'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 16995, che attribuisce al Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico la facoltà di sospendere la validità delle sostituzioni tra prodotti finiti e delle conversioni in materia prima, qualora ciò sia richiesto da particolari difficoltà di approvvigionamento e o reperimento sul mercato dei prodotti appartenenti alle tre categorie;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, col quale è stata modificata la disciplina delle sostituzioni fra prodotti petroliferi da mantenere come scorta d'obbligo in considerazione del progressivo incremento dei consumi di prodotti di II categoria sul mercato nazionale ed internazionale e dell'inadeguatezza mostrata dal sistema di flessibilità operative per il mantenimento delle scorte stabilito con il decreto 19 settembre 2002, n. 16995;

Vista la lettera di messa in mora inviata il 12 dicembre 2006 dalla Commissione europea alla Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, in relazione al mancato rispetto degli obblighi comunitari sul livello delle scorte petrolifere per i prodotti di categoria II;

Considerato che il primo trimestre di attuazione della nuova disciplina non ha dato risultati tali da riportare lo stoccaggio di prodotti di categoria II al livello richiesto dagli obblighi comunitari;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere con urgenza ad un'ulteriore revisione delle procedure previste per il mantenimento delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a salvaguardia della sicurezza degli approvvigionamenti nel rispetto della normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi

L'art. 7, lettera *b*, del decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995, disciplinante le modalità di conversione tra categorie di prodotti e materie prime e di sostituzione tra categorie di prodotti, già modificato dall'art. 1 del decreto 31 luglio 2006, n. 17325, è ulteriormente modificato come segue: «*b*. Le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni e lavorazioni per conto di committenti esteri delle categorie I e III possono essere sostituite con pari quantità di prodotti finiti appartenenti alle altre due categorie rispettivamente entro il limite massimo del 20% e del 30% dell'obbligo imposto.

A decorrere dal 1° aprile 2007 le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni e lavorazioni per conto di committenti esteri della II categoria non potranno più essere sostituite con pari quantità di prodotti finiti appartenenti alle altre due categorie».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Restano invariate tutte le altre clausole e condizioni previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995.

2. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 foglio n. 906

07A04644

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2003 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Stelvio o Stilfser per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2004 relativo all'autorizzazione all'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 di effettuare i controlli sulla denominazione Stelvio o Stilfser protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 5 dicembre 2003;

Considerato che l'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Stelvio o Stilfser, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il

sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dall'8 marzo 2007, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di Istituto Nord Est Qualità - INEQ o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04585

DECRETO 9 maggio 2007.

Autorizzazione, all'organismo «Det Norske Veritas», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone di Siracusa», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 14 ottobre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 14 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 251 del 27 ottobre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Limone di Siracusa, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e

forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14, della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio del Limone di Siracusa, con la quale veniva indicato, quale organismo per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, Det Norske Veritas, con sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni n. 9;

Considerato che l'organismo Det Norske Veritas risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che Det Norske Veritas ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione Limone di Siracusa, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14, della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Det Norske Veritas, con sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni n. 9, è autorizzato, ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 5120/2006, per la denominazione Limone di Siracusa, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 ottobre 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per Det Norske Veritas del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Det Norske Veritas non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Limone di Siracusa, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo autorizzato Det Norske Veritas dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Limone di Siracusa, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Det Norske Veritas dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto 14 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 251 del 27 ottobre 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Limone di Siracusa da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizza-

zione, l'organismo di controllo Det Norske Veritas è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Det Norske Veritas comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Limone di Siracusa, anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Det Norske Veritas immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Limone di Siracusa, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Siciliana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Det Norske Veritas è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Siciliana, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04586

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 2007.

Oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per le isole minori della Sicilia, rotte Lampedusa-Palermo e vv., Lampedusa-Catania e vv., Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Roma e vv., Pantelleria-Roma e vv.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 che al fine di assicurare la continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione oggi Ministro dei trasporti, la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali contemplati nello stesso articolo;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144/1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto l'art. 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, per assicurare la continuità territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007;

Visto il decreto ministeriale n. 17 del 28 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2006, avente per oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Palermo e vv., Lampedusa- Catania e vv., Lampedusa-Roma e vv., Pantelleria-Roma e vv.;

Visto il verbale della conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in cui la regione Sicilia ha dichiarato di voler cofinanziare la continuità territoriale della Sicilia con un ammontare di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento;

Vista la comunicazione pubblicata nella G.U.U.E. n. C - 305 del 14 dicembre 2006;

Considerato che nessun vettore aereo ha dichiarato la disponibilità ad operare le rotte Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Palermo e vv., Lampedusa-Catania e vv., Lampedusa-Roma e vv., Pantelleria-Roma e vv. senza compensazione;

Visto il bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. n. C - 306 del 15 dicembre 2006 ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento CEE 2408/92 per la gestione dei servizi di linea sulle rotte Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Palermo e vv., Lampedusa-Catania e vv., Lampedusa-Roma e vv., Pantelleria-Roma e vv.;

Vista la nota n. 0006849/DG del 1º febbraio 2007 del direttore generale dell'ENAC, con la quale è stata costituita la Commissione con l'incarico di procedere all'esame delle offerte ed alla conseguente proposta di affidamento dei servizi di trasporto aereo sulle rotte sopra indicate;

Visti i verbali n. 1 e 2 in data 8 febbraio 2007, e n. 3 in data 9 febbraio 2007 della sopra citata Commissione;

Vista la nota n. 03/LPM/PNL del 9 febbraio 2007 della Commissione suddetta che propone di affidare alla Compagnia aerea Air One i servizi aerei sulle rotte Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Palermo e vv., Lampedusa-Catania e vv., Lampedusa-Roma e vv., Pantelleria-Roma e vv.;

Visto il decreto dirigenziale n. DDG/0000007/DG del 9 febbraio 2006 con il quale l'ENAC ha approvato gli atti di gara ed ha aggiudicato al vettore Air One l'esercizio dei servizi di trasporto sulle rotte Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Palermo e vv., Lampe-

dusa-Catania e vv., Lampedusa-Roma e vv., Pantelleria-Roma e vv., sulla base di una offerta economica pari ad euro 8.502.571,00 annui comprensivi di IVA, con una riduzione del 6,5% sull'importo a base di gara pari ad euro 9.093.509,00 comprensivi di IVA;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 settembre 2006 occorre stabilire la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra specificate divengono obbligatori;

Decreta:

Art. 1.

È reso esecutivo l'esito della gara esperita dall'ENAC per l'esercizio delle rotte Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Palermo e vv., Lampedusa-Catania e vv., Lampedusa-Roma e vv., Pantelleria-Roma e vv. e dallo stesso aggiudicata al vettore Air One con decreto dirigenziale n. DDG/0000007/DG del 9 febbraio 2007, giusta quanto riportato nei verbali dell'apposita Commissione nominata con nota indicata in premessa.

Art. 2.

I collegamenti aerei operati sulle rotte Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Palermo e vv., Lampedusa-Catania e vv., Lampedusa-Roma e vv., Pantelleria-Roma e vv., effettuati sulla base del decreto ministeriale di imposizione di oneri di servizio pubblico del 28 settembre 2006 avente ad oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte aeree Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Palermo e vv., Lampedusa-Catania e vv., Lampedusa-Roma e vv., Pantelleria-Roma e vv.» sono affidati al vettore Air One aggiudicatario della gara, sulla base di una compensazione finanziaria massima di 8.502.571,00 euro annui comprensivi di IVA.

Art. 3.

L'ENAC è incaricata di dare attuazione al presente decreto, secondo le disposizioni della normativa vigente, citata in premessa.

La convenzione che sarà sottoscritta tra ENAC ed il vettore Air One, per l'esercizio delle rotte Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Palermo e vv., Lampedusa-Catania e vv., Lampedusa-Roma e vv., Pantelleria-Roma e vv., sarà oggetto di decreto di approvazione da parte di questo Ministero e inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Art. 4.

Gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea riguardanti le rotte Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Palermo e vv., Lampedusa-Catania e vv., Lampedusa-Roma e vv., Pantelleria-Roma e vv., divengono obbligatori dal 29 marzo 2007.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo di questo Ministero per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 157

07A04828

DECRETO 12 aprile 2007.

Nuove tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, ed in specie l'art. 18, comma 1, e l'allegata tabella 3 con la quale sono state fissate le tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione;

Viste le modifiche apportate alla predetta tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, ed in specie dall'art. 405, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata rimodulata la declaratoria delle voci tariffarie 2, 4 e 6, dall'art. 9 del decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, convertito in legge 5 agosto 1988, n. 328, con il quale è stato ridefinito l'ammontare della tariffa applicabile alla voce tariffaria 3, nonché dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 settembre 2005 con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), è stato ridefinito l'ammontare della tariffa applicabile alla voce tariffaria 2;

Visto l'art. 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che, con decreto adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno cinquanta milioni di euro;

Preso atto di dover procedere con separato decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 923, della medesima legge n. 296 del 2006, alla fissazione delle nuove tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Ritenuto di dover provvedere a garantire la piena attuazione degli obiettivi finanziari perseguiti dal legislatore assicurando, al contempo, il minor impatto sull'utenza dei costi dei servizi erogati in materia di motorizzazione che presentano, su base annua, la maggiore incidenza numerica;

Decreta:

Art. 1

1. Per il biennio 2007-2008, le tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui alle voci tariffarie 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della tabella 3 allegata alla legge legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono indicate nell'Allegato *A* al presente decreto.

2. A scadenza del biennio, le tariffe di cui al comma 1 sono ridefinite, a norma dell'art. 18, comma 4, della legge n. 870 del 1986, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi.

3. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

Roma, 12 aprile 2007

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 334

ALLEGATO *A*

TARIFFE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE
(Tabella 3, legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Voci	Operazioni	Tariffe (in euro)
1	Esami per conducenti di veicoli a motore	15,00
2	Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e alle casse mobili. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti ai conducenti	9,00
3	Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas	25,00
4	Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in un unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli	45,00
5	Omologazione di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato	200,00
6	Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR	100,00

07A04826

DECRETO 3 maggio 2007.

Modello della carta di qualificazione del conducente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;

Considerata l'esigenza di predisporre il modello nazionale della carta di qualificazione del conducente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche tecniche della carta di qualificazione del conducente

1. La carta di qualificazione del conducente previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è stampato su un supporto avente le seguenti caratteristiche: formato ISO mm. 86×54, spessore mm 0,80, stampa litografica a sei colori in bianca e cinque colori in volta di cui uno fluorescente invisibile, supporto in PVC, angoli arrotondati, numerazione progressiva costituita da una serie di due lettere e da un numero di sette cifre sul verso del documento.

Art. 2.

Modello della carta di qualificazione del conducente

1. La carta di qualificazione del conducente ha la configurazione conforme al modello allegato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2007

Il capo del Dipartimento: FUMERO

07A04829

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 maggio 2007.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 28 ottobre 2003, ed in particolare il progetto n. 4683 presentato dalla RISO SCOTTI S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4683 presentato dalla RISO SCOTTI S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 20 luglio 2004;

Vista la nota dell'istituto MCC S.p.a. del 5 aprile 2007, pervenuta in data 16 aprile 2007 prot. n. 3787 con la quale ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non sussiste;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4683 presentato dalla RISO SCOTTI S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 4683 presentato dalla RISO SCOTTI S.p.a. per effetto del presente decreto è diminuito di euro 363.140,00, e il credito agevolato è aumentato di euro 363.140,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4683 del 14/02/2001 Comitato del 28/10/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo tecnologico per il miglioramento della sostenibilità industriale della lavorazione del riso e dei suoi prodotti secondari

Inizio: 15/05/2001

Durata Mesi: 42

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 14/02/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Riso Scotti S.p.A.
PAVIA (PV)

• Costo Totale ammesso Euro 3.631.400,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.529.100,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.102.300,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 249.000,00	€ 10.000,00	€ 259.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.280.100,00	€ 2.092.300,00	€ 3.372.400,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.529.100,00	€ 2.102.300,00	€ 3.631.400,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	529.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.605.485,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A04776

DECRETO 10 maggio 2007.

Modifica del decreto 13 febbraio 2001, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato Tecnico Scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 13 febbraio 2001, ed in particolare il progetto n. 7866 presentato dalla T.M.C. SpA - Tissue Machinery Company, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 1131 del 18 ottobre 2001, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 7866 presentato dalla T.M.C. SpA - Tissue Machinery Company così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 7 febbraio 2007;

Vista la nota dell'esperto scientifico in data 5 agosto 2005 pervenuta in data 3 settembre 2005 e la nota dell'Istituto MCC SpA in data 13 novembre 2006 pervenuta in data 21 novembre 2006 con le quali viene comunicato che, il soggetto proponente pur impegnandosi nell'attività di ricerca, non ha conseguito e centrato gli obiettivi minimi della ricerca previsti in capitolato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 7 febbraio 2007, ed in particolare il progetto n. 7866 presentato dalla T.M.C. SpA - Tissue Machinery Company, per il quale il suddetto Comitato ha preso atto dell'interruzione della ricerca ritenendo la stessa giustificata;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2902 del 18 ottobre 2001, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Preso atto della interruzione delle attività di ricerca, non dovuta al mancato impegno da parte dell'azienda, le disposizioni relative al progetto n. 7866 presentato dalla T.M.C. SpA - Tissue Machinery Company, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1131 del 18 ottobre 2001, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1131 del 18 ottobre 2001, per il progetto n. 7866 presentato dalla T.M.C. SpA - Tissue Machinery Company per effetto del presente decreto è diminuito di euro 20.024,84, così come il credito agevolato è diminuito di euro 111.413,38.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Dec. - relativo al CTS del 7 febbraio 2007

Ditta: T.M.C. S.p.A. - Tissue Machinery Company
GRANAROLO DELL'EMILIA - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7866

Titolo del progetto: Progetto di macchina flessibile insaccatrice per tissue con sistema di saldatura che impedisca la saldatura e l'imparentamento dei diversi materiali utilizzati

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/12/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 07/11/2000

Costo ammesso Euro = 1.518.102,35= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 741.204,43=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 776.897,92=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	741.204,43	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	776.897,92	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =910.861,41=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =414.441,94=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

07A04777

DECRETO 10 maggio 2007.

Modifica del decreto 18 dicembre 2006, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 19 luglio 2007, ed in particolare il progetto n. 10799 presentato da Berna Biotech Italia S.r.l., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2902 del 18 dicembre 2006, con il quale il progetto n. 10799 presentato da Berna Biotech Italia S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che il verbale della seduta del comitato del 19 luglio 2006, relativamente al progetto in argomento, il Comitato per mero errore materiale nei rideterminare il costo congruo ed ammissibile, ha imputato in Zona Ob. 1 un importo pari a euro 1.450.000,00 e in Zona Non Eleggibile un importo pari a euro 550.000,00 in luogo correttamente di un importo pari a euro 1.500.000,00 in Zona Ob. 1 e un importo pari a euro 500.000,00 in Zona Non Eleggibile;

Visto il verbale della seduta del 7 febbraio 2007 nel quale il comitato ha preso atto dell'errata imputazione territoriale dei costi ritenuti ammissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2902 del 18 dicembre 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10799 presentato da Berna Biotech Italia S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2902 del 18 dicembre 2006, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2902 del 18 dicembre 2006, per il progetto n. 10799 presentato da Berna Biotech Italia S.r.l. è conseguentemente aumentato di euro 96.700,00 e il credito agevolato è diminuito di euro 5.000,00.

3. Le risorse necessarie per l'intervento di cui al comma 2 sono determinate in euro 91.700,00 e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2005.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 10799 del 30/12/2003 Comitato del 07/02/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: Prevenzione e terapia del cancro della cervice uterina: messa a punto di vaccini innovativi basati sull''uso di virus chimerici.

Inizio: 01/01/2006

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Berna Biotech Italia S.R.L.
BARANZATE DI BOLLATE (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.000.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.834.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	166.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	300.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.334.000,00	€ 166.000,00	€ 1.500.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.834.000,00	€ 166.000,00	€ 2.000.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	825.100,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.141.700,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Inoltre, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria economico-finanziaria espletata dall'istituto convezionato propone di subordinare la stipula del contratto alle seguenti condizioni : ' a) - al preventivo impegno della capogruppo BERNA BIOTECH AG a fornire alla richiedente il supporto finanziario necessario allo svolgimento del progetto e della richiedente ad informare tempestivamente la Banca ed il MUR della eventuale variazione della compagine sociale che dovesse verificarsi prima della completa erogazione delle agevolazioni, qualora a seguito di tali variazioni la quota di partecipazione in possesso di Società del gruppo Berna Biotech AG dovesse risultare inferiore al 50%; b) - al ripianamento, da parte dei soci dell'Istituto Sieroterapico Berna - S.r.l. - delle perdite sostenute nel 2004 e delle eventuali perdite registrate nei bilanci approvati prima della stipula del contratto stesso.' e prende atto dello spostamento della data di inizio delle attività al 1 giugno 2006.

07A04778

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pordenone dell'A.C.I. il giorno 14 maggio 2007.

Motivazione.

Con nota protocollo n. 1319/PRA del 10 maggio 2007, l'ufficio provinciale di Pordenone dell'A.C.I. ha preannunciato la chiusura degli sportelli al pubblico il giorno 14 maggio per assemblea del personale. La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota protocollo n. 836/5/1/499 dell'11 maggio 2007, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 17 maggio 2007

Il direttore regionale: LATTI

07A04637

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Udine dell'A.C.I. il giorno 14 maggio 2007.

Motivazione.

Con nota protocollo n. 722/Amm. del 11 maggio 2007, l'ufficio provinciale di Udine dell'A.C.I. ha preannunciato la chiusura degli sportelli al pubblico il giorno 14 maggio 2007, per assemblea del personale. La Procura generale della Repubblica di Udine, con nota protocollo n. 836/5/1/499 dell'11 maggio 2007, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 200l, n. 32.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 17 maggio 2007

Il direttore regionale: LATTI

07A04638

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DECRETO 3 aprile 2007.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Vista la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 575;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1999;

Visto l'art. 29 del regolamento interno approvato nella seduta del 7 gennaio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Visto il regolamento interno approvato nella seduta del 1º aprile 2003, con il quale sono state apportate le modifiche al regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione del Garante della protezione dei dati personali n. 7/2005, al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;

Considerata la necessità di provvedere ad identificare, in conformità agli articoli 20 e 47 del citato decreto legislativo, con atto di natura regolamentare i trattamenti di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte degli uffici della giustizia tributaria nell'ambito dell'ordinaria attività, per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico specificate per legge;

Rilevato che per «dati sensibili» si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale mentre i «dati giudiziari» sono quelli riferibili ai dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante i siti web, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto necessario di indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente signifi-

cativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Organo di autogoverno ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi;

Ritenuto altresì di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Consiglio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in data 14 marzo 2006;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 febbraio 2007, reso ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

EMANA:

il seguente regolamento

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento è adottato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di garantire la raccolta e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, acquisiti dal Consiglio riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri conformi alla normativa in materia di tutela dei predetti dati.

2. I trattamenti per ragioni di giustizia direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari o di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari, non vengono identificati nel presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2.

Individuazione dei trattamenti

Le schede allegate, che formano parte integrante del regolamento, contraddistinte dai numeri 1, 2 e 3, identificano:

a) la denominazione del trattamento;

b) la fonte normativa;

c) la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita dal trattamento;

d) la tipologia dei dati interessati (sensibili e giudiziari);

e) la descrizione del trattamento;

f) le operazioni eseguite ed il luogo della raccolta (presso gli interessati o presso terzi);

g) le comunicazioni ad uffici od enti.

2. I dati sensibili e giudiziari indicati nelle schede sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di comunicazione, descritte nelle schede, sono indispensabili per lo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. I dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 3.

Raccolta e trattamento dei dati

La raccolta e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari sono consentiti solamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Sono ammissibili la raccolta e il trattamento di dati sensibili e giudiziari, per il reclutamento del personale della magistratura tributaria, per l'accertamento di cause di incompatibilità o decadenza o a fini disciplinari e per la formazione del personale stesso, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

I dati sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento, acquisiti dal Consiglio devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti, e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 4.

Pubblicità

1. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data diffusione nell'ambito degli uffici della giustizia tributaria nel modo più ampio e, all'esterno, mediante l'inserimento nel sito web della giustizia tributaria: www.giustizia-tributaria.it.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella seduta del 3 aprile 2007.

Roma, 3 aprile 2007

Il presidente: GARGANI

ALLEGATO

SCHEDA N. 1

Denominazione del trattamento: atti e provvedimenti inerenti alle attività di reclutamento del personale della magistratura tributaria.

Fonti normative: D. Lgs. 31.12.1992, n. 545; artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; Regolamento interno approvato nella seduta del 7.1.1997 e pubblicato nella G.U. n. 90 del 18.4.1997; Regolamento interno approvato nella seduta del 1.4.2003 con il quale sono state apportate le modifiche al Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento: art. 112 lett. a), b), c) d.lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati

o **Stato di salute**	|X|
o **Dati di carattere giudiziario**	|X|

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta	presso gli interessati |X|	presso terzi |X|
Elaborazione	in forma cartacea |X|	con modalità informatizzate |X|

Comunicazioni ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalità:

- Presidenza Consiglio dei Ministri – Ufficio studi e rapporti istituzionali, per le comunicazioni relative al reclutamento del personale di magistratura tributaria;

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

I dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sono sottoposti al controllo presso le amministrazioni certificanti.

SCHEDA N. 2

Denominazione del trattamento: gestione del contenzioso, accertamento della responsabilità disciplinare, attività di controllo ed ispettiva.

Fonti normative: codice civile, codice di procedura civile, codice penale e di procedura penale; artt. 8, 15 e 16 del D. Lgs. n. 545/1992; Regolamento interno approvato nella seduta del 7.1.1997 e pubblicato nella G.U. n. 90 del 18.4.1997; Regolamento interno approvato nella seduta del 1.4.2003 con il quale sono state apportate le modifiche al Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento: artt. 67, 71 e. 112 lettere g) ed h) del d.lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati:

o **Stato di salute**	|**X**|	• **Dati di carattere giudiziario**	|**X**|
o **Convinzioni religiose**	|**X**|	• **Convinzioni politiche**	|**X**|
o **Convinzioni sindacali**	|**X**|	• **Vita sessuale**	|**X**|

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta	presso gli interessati |**X**|	presso terzi |**X**|
Elaborazione	in forma cartacea |**X**|	con modalità informatizzate |**X**|

Comunicazioni ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalità:

- Avvocatura dello Stato, per l'assunzione del patrocinio e per le trasmissioni di atti e relazioni a fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo;
- Corte dei Conti, per l'accertamento della responsabilità per danno erariale;
- Autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, per indagini di polizia giudiziaria, adempimenti istruttori e dichiarazioni di terzo;
- Avvocati e consulenti della controparte.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:
I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti la gestione del contenzioso, dell'attività ispettiva e di quella disciplinare, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dal Consiglio, anche catalogati e inviati agli Uffici e/o alle Strutture competenti.
In particolare possono essere comunicati all'Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso civile ed amministrativo; alla Corte dei Conti, per i casi di responsabilità contabile e amministrativa; al TAR e Consiglio di Stato, nei giudizi amministrativi.
La raccolta ed il trattamento dei dati può avvenire, a condizione che sia assolutamente indispensabile per le finalità indicate.

SCHEDA N. 3

Denominazione del trattamento: atti e provvedimenti inerenti alle attività di formazione del personale della magistratura tributaria.

Fonti normative: art. 24 lettera h) del D. Lgs. n. 545/1992; Regolamento interno approvato nella seduta del 7.1.1997 e pubblicato nella G.U. n. 90 del 18.4.1997; Regolamento interno approvato nella seduta del 1.4.2003 con il quale sono state apportate le modifiche al Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

(Risoluzione n. 11 del 21.10.2003 e Risoluzione n. 6 del 26.9.2006).

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento: artt. 95 e 112 del d.lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati

o **Stato di salute**	**X**

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta	presso gli interessati [X]	[ ]
Elaborazione	in forma cartacea [X]	con modalità informatizzate [X]

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento concerne i dati relativi allo stato di salute relativamente alla mancata partecipazione ad incontri di studio.
La raccolta dei dati sensibili avviene a condizione che il trattamento dei dati stessi sia assolutamente indispensabile per le finalità indicate.

07A04609

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2006.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

IL PRESIDENTE

Nella sua adunanza del 21 dicembre 2006;

Presieduta dal pres. Antonio Catricalà;

Presenti i componenti, prof. Nicola Occhiocupo, prof. Carlo Santagata, dott. Antonio Pilati, dott. Giorgio Guazzaloca;

Visto il comma 7 dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visti gli articoli 4 e 9 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità entrato in vigore il 1° marzo 2000, così come modificati ed integrati dalla delibera dell'Autorità del 12 dicembre 2002;

Visto il progetto del bilancio di previsione 2007 e la relazione illustrativa redatti dalla direzione amministrazione e presentati dal segretario generale;

Ritenuto di condividere i criteri adottati per la stesura del bilancio e per uniformare il bilancio medesimo alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica introdotte dalle leggi n. 311/2004, n. 266/2005 e n. 248/2006 nonché i provvedimenti correlati da disporre nel corso dell'esercizio 2007;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 87 del 15 dicembre 2006;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 21 dicembre 2006

Il presidente: CATRICALÀ

Il segretario generale: CINTIOLI

ALLEGATO

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 (Importi in €/migliaia)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
			Avanzo di amministrazione al 31.12.2005	12.813,24			
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2006	12.813,24	0,00	360,83	12.452,41
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		Trasferimenti				
		103	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00
		104	- Contributi a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	18.000,00	0,00	1.000,00	17.000,00
			Totale categoria II	39.560,00	0,00	1.000,00	38.560,00
	III		Redditi Patrimoniali				
		106	- Interessi attivi	350,00	0,00	150,00	200,00
			Totale categoria III	350,00	0,00	150,00	200,00
	IV		Entrate diverse				
		109	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi	650,00	0,00	600,00	50,00
		110	- Contributo per spese Conferenza International Competition Network - Seoul (USA $ 20.000,00)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			Totale categoria IV	650,00	0,00	600,00	50,00
			TOTALE TITOLO I	40.560,00	0,00	1.750,00	38.810,00

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 (Importi in €/migliaia)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		112	- Recupero anticipazioni al cassiere	200,00	0,00	0,00	200,00
		113	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
		114	- Maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	350,00	150,00	0,00	500,00
			Totale categoria VII	10.850,00	150,00	0,00	11.000,00
			TOTALE TITOLO III	10.850,00	150,00	0,00	11.000,00

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 (Importi in €/migliaia)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.050,00	100,00	0,00	2.150,00
		102	- Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	627,00	38,00	0,00	665,00
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai		,		
			Membri dell'Autorità	160,00	20,00	0,00	180,00
			Totale categoria I	2.837,00	158,00	0,00	2.995,00
	II		Personale in attività di servizio				
		107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compre-				
			si oneri riflessi	14.500,00	1.600,00	0,00	16.100,00
		108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	4.050,00	450,00	0,00	4.500,00
		109	- Coperture assicurative integrative per il personale	255,00	145,00	0,00	400,00
		110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	920,00	180,00	0,00	1.100,00
		112	- Spese per inteventi di formazione professionale a favore del personale	70,00	120,00	0,00	190,00
		113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	700,00	100,00	0,00	800,00
		114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato				
			dal servizio e delle loro famiglie	390,00	110,00	0,00	500,00
			Totale categoria II	20.885,00	2.705,00	0,00	23.590,00
	III		Personale in quiescenza				
		115	- Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		116	- Quote per indennità di fine servizio maturate nell'anno	2.150,00	450,00	0,00	2.600,00
		117	- Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	545,00	0,00	95,00	450,00
		118	- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		119	- Quote di contribuzione pregressa da versare al fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			Totale categoria III	2.695,00	450,00	95,00	3.050,00

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 (Importi in €/migliaia)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	70,00	0,00	5,00	65,00
		121	- Compensi e rimborsi per incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi	103,50	0,00	11,50	92,00
		122	- Canoni di locazione	4.970,00	65,00	0,00	5.035,00
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	788,34	0,00	205,34	583,00
		124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	386,00	4,00	0,00	390,00
		125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	170,00	0,00	74,00	96,00
		126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	520,00	0,00	40,00	480,00
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	225,00	0,00	113,00	112,00
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.285,00	0,00	365,00	920,00
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	169,96	0,00	41,96	128,00
		130	- Spese casuali	9,00	0,00	1,00	8,00
		131	- Spese di rappresentanza	9,00	0,00	1,00	8,00
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 (Importi in €/migliaia)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	90,00	0,00	10,00	80,00
		134	- Vigilanza locali	374,51	40,49	0,00	415,00
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		136	- Premi di assicurazioni diverse	26,50	0,00	4,50	22,00
		137	- Acquisto di vestiario e divise	14,00	0,00	6,00	8,00
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	251,50	0,00	1,50	250,00
		139	- Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	180,00	0,00	20,00	160,00
		140	- Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IV	9.642,31	109,49	899,80	8.852,00
	V		Trasferimenti				
		147	- Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		Somme non attribuibili				
		150	- Fondo di riserva	396,00	7.604,00	0,00	9.000,00
		151	- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.525,00	225,00	0,00	1.750,00
		152	- Rimborsi a terzi per somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00
		153	- Somme destinate alle spese per il trasferimento degli uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		154	- Fondo di riserva straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
		155	- Somme accantonate in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2005, n. 211	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		156	- Spese per International Competition Network - Seoul	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		157	- Somme accantonate in attuazione del comma 1 dell'articolo 2 del D.M. economia e finanze 29.11.2002	1.031,50	0,00	1.031,50	0,00
		158	- Interessi legali maturati sulle maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	0,50	2,40	0,00	2,90

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 (Importi in €/migliaia)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
		159	- Somme accantonate in attuazione di disposizioni legislative da versare all'entrata del bilancio dello Stato	398,69	588,41	0,00	987,10
			Totale categoria VI	3.351,69	8.419,81	1.031,50	11.740,00
			TOTALE TITOLO I	39.411,00	11.842,30	2.026,30	50.227,00
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	VII		Costituzione di fondi				
		161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	1.380,00	0,00	480,00	900,00
		171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	129,83	5,58	0,00	135,41
			Totale categoria VIII	1.509,83	5,58	480,00	1.035,41
			TOTALE TITOLO II	1.509,83	5,58	480,00	1.035,41

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 (Importi in €/migliaia)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	200,00	0,00	0,00	200,00
		181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
		182	- Rimborsi per maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	350,00	150,00	0,00	500,00
			Totale categoria IX	10.850,00	150,00	0,00	11.000,00
			TOTALE TITOLO III	10.850,00	150,00	0,00	11.000,00
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI				
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
			- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria II - Trasferimenti	39.560,00	0,00	1.000,00	38.560,00
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	350,00	0,00	150,00	200,00
			- Categoria IV - Entrate diverse	650,00	0,00	600,00	50,00
			Totale titolo I	40.560,00	0,00	1.750,00	38.810,00

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 (Importi in €/migliaia)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
			TITOLO I - SPESE CORRENTI				
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	2.837,00	158,00	0,00	2.995,00
			- Categoria II - Personale in attività di servizio	20.885,00	2.705,00	0,00	23.590,00
			- Categoria III - Personale in quiescenza	2.695,00	450,00	95,00	3.050,00
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	9.642,31	109,49	899,80	8.852,00
			- Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VI - Somme non attribuibili	3.351,69	8.419,81	1.031,50	11.740,00
			Totale titolo I	39.411,00	11.842,30	2.026,30	50.227,00
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE				
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	1.509,83	5,58	480,00	1.035,41
			Totale titolo II	1.509,83	5,58	480,00	1.035,41

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 (Importi in €/migliaia)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
			PER LE ENTRATE				
			Titolo III				
			- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	10.850,00	150,00	0,00	11.000,00
			Totale titolo III	10.850,00	150,00	0,00	11.000,00
			PER LE USCITE				
			Titolo III				
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	10.850,00	150,00	0,00	11.000,00
			Totale titolo III	10.850,00	150,00	0,00	11.000,00
			RIEPILOGO				
			ENTRATE				
			Titolo I - Entrate correnti	40.560,00	0,00	1.750,00	38.810,00
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	10.850,00	150,00	0,00	11.000,00
			Totale delle entrate	51.410,00	150,00	1.750,00	49.810,00
			Avanzo di amministrazione pregresso	12.813,24	0,00	360,83	12.452,41
			Totale disponibilità finanziarie	64.223,24	150,00	2.110,83	62.262,41
			SPESE				
			Titolo I - Spese correnti	39.411,00	11.842,30	2.026,30	50.227,00
			Titolo II - Spese in conto capitale	1.509,83	5,58	480,00	1.035,41
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	10.850,00	150,00	0,00	11.000,00
			Totale delle spese	51.770,83	11.997,88	2.506,30	62.262,41

07A04634

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 10 maggio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Jerzu e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 10 giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Jerzu (provincia dell'Ogliastra) rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005 è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri presentate personalmente e contestualmente al protocollo dell'ente in data 26 aprile 2007, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Viste la deliberazione della giunta regionale n. 18/28 del 4 maggio 2007, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Jerzu e la nomina quale commissario straordinario del dott. Vincenzo Basciu, dirigente regionale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Vista la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Jerzu è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Basciu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Jerzu fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 10 maggio 2007

Il presidente: SORU

ALLEGATO

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI JERZU E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Nel consiglio comunale di Jerzu (Provincia dell'Ogliastra), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 8 e 9 maggio 2005, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni presentate personalmente e contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri e acquisite al protocollo dell'ente in data 26 aprile 2007 dal n. 1366 al n. 1374, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Jerzu e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Vincenzo Basciu, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: SANNA

07A04645

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 21 maggio 2007.

Integrazione al decreto 24 gennaio 2003 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, recante il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 ed, in particolare, l'art. 8;

Visto il proprio decreto del 24 gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità, così come integrato con proprio decreto del 9 novembre 2005;

Vista la deliberazione n. 5 allegata al verbale n. 72 della seduta del consiglio di amministrazione del 14 marzo 2007, relativa alla determinazione del trattamento economico spettante al Direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 13, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, a norma del quale «... i regolamenti concernenti l'organizzazione e il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ...»;

Vista la nota prot. n. DGRST6/I4.d.a.7/60-3171 del 15 maggio 2007, con la quale il Ministero della salute ha comunicato l'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 5 del 14 marzo 2007;

Vista la nota prot. DFP - 0010017 - 9 maggio 2007 - 1.2.3.1 del 9 maggio 2007, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato l'insussistenza di rilievi in merito alla proposta di integrazione del regolamento recante norme per organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità contenuta in seno alla citata deliberazione al consiglio di amministrazione n. 5 del 14 marzo 2007;

Ritenuto di procedere alla integrazione del regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità adottato con proprio decreto del 24 gennaio 2003, così come integrato con proprio successivo decreto del 9 novembre 2005;

Decreta:

Il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità di cui al proprio decreto del 24 gennaio 2003, come integrato con proprio successivo decreto del 9 novembre 2005, è così integrato:

1) Dopo l'art. 28 è inserito l'art. 28-*bis*, che testualmente recita «Il contratto del Direttore generale è disciplinato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001 e per quanto riguarda il relativo trattamento economico dall'art. 17, comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica 171/1991 e dalle correlate disposizioni contrattuali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2007

Il presidente: GARACI

07A04779

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3441
Yen	163,50
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,308
Corona danese	7,4518
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67750
Fiorino ungherese	249,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8105
Nuovo leu romeno	3,2724
Corona svedese	9,1912
Corona slovacca	34,025
Franco svizzero	1,6499
Corona islandese	83,47
Corona norvegese	8,0945
Kuna croata	7,3128
Rublo russo	34,8120
Nuova lira turca	1,7885
Dollaro australiano	1,6399
Dollaro canadese	1,4570
Yuan cinese	10,2860
Dollaro di Hong Kong	10,5146
Rupia indonesiana	11760,88
Won sudcoreano	1247,66
Ringgit malese	4,5578
Dollaro neozelandese	1,8506
Peso filippino	61,963
Dollaro di Singapore	2,0546
Baht tailandese	44,057
Rand sudafricano	9,5780

Cambi del giorno 28 maggio 2007

Dollaro USA	1,3453
Yen	163,71
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,325
Corona danese	7,4518
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67853
Fiorino ungherese	249,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8120
Nuovo leu romeno	3,2697
Corona svedese	9,2032
Corona slovacca	33,975
Franco svizzero	1,6525
Corona islandese	83,30
Corona norvegese	8,0951
Kuna croata	7,3125
Rublo russo	34,8310
Nuova lira turca	1,7826
Dollaro australiano	1,6413
Dollaro canadese	1,4541
Yuan cinese	10,2848
Dollaro di Hong Kong	10,5200
Rupia indonesiana	11761,96
Won sudcoreano	1249,51
Ringgit malese	4,5572
Dollaro neozelandese	1,8509
Peso filippino	61,843
Dollaro di Singapore	2,0547
Baht tailandese	44,171
Rand sudafricano	9,5594

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A04838-07A04839

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40812 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Tecumseh Europa S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 2007 al 7 agosto 2007.

Con decreto n. 40813 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rubinetterie Stella S.p.a., con sede in Novara, unità di Novara, per il periodo dal 1º novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 40814 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della P.E.L.M.A.N. c/o I.T.P. - Italiana trasformazione polimeri S.r.l., con sede in Minturno (Latina), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 1º luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 40815 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Copra c/o Silia - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Piacenza, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 40816 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Vertek ora Lucchini S.p.A. S.r.l., con sede in Condove (Torino), unità di Condove (Torino), per il periodo dal 13 novembre 2006 al 12 novembre 2007.

Con decreto n. 40817 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tiemme Sistemi S.r.l., con sede in Carsoli (Aquila), unità di Carsoli (Aquila), per il periodo dal 3 luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 40818 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sodexho Italia c/o Italiana trasformazione polimeri S.p.a., con sede in Milano, unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 25 luglio 2006 al 24 luglio 2007.

Con decreto n. 40819 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Smeraldo S.p.a., con sede in Cerreto Castello (Biella), unità di Cerreto Castello (Biella), per il periodo dal 28 ottobre 2006 al 27 aprile 2007.

Con decreto n. 40820 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.V. Petroni S.r.l., con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Calderara di Reno (Bologna), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40821 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SMA S.p.a., con sede in Rozzano (Milano), unità di Capaci (Palermo), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 40822 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cometa S.r.l., con sede in Milano, unità di Cigole (Brescia), per il periodo dal 3 luglio 2006 all'11 ottobre 2006.

Con decreto n. 40823 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Lanificio Luigi Botto S.p.a., con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 27 agosto 2006 al 13 novembre 2006.

Con decreto n. 40824 del 24 aprile 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Data Service S.p.a., con sede in Mantova, unità di Casamassima (Bari), per il periodo dal 9 novembre 2006 all'8 maggio 2007.

Con decreto n. 40827 del 2 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cartiere Burgo S.p.a., con sede in Verzuolo (Cuneo), unità di Avezzano (Aquila), Marzabotto (Bologna), Chieti, Duino-Aurisina (Trieste), Lugo di Vicenza (Vicenza), San Mauro Torinese (Torino), Sora (Frosinone), Tolmezzo (Udine) e Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 gennaio 2006.

07A04773

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40800 del 24 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della Tecumseh Europa S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 2007 al 7 agosto 2007.

Con decreto n. 40801 del 24 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rubinetterie Stella S.p.a., con sede in Novara, unità di Novara, per il periodo dal 1º novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 40802 del 24 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della P.E.L.M.A.N. c/o I.T.P. - Italiana trasformazione polimeri S.r.l., con sede in Minturno (Latina), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 1º luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 40803 del 24 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Copra c/o Silia - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Piacenza, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 40804 del 24 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Vertek Ora Lucchini S.p.A. S.r.l., con sede in Condove (Torino), unità di Condove (Torino), per il periodo dal 13 novembre 2006 al 12 novembre 2007.

Con decreto n. 40805 del 24 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tiemme Sistemi S.r.l., con sede in Carsoli (Aquila), unità di Carsoli (Aquila), per il periodo dal 3 luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 40806 del 24 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sodexho Italia c/o Italiana trasformazione polimeri S.p.a., con sede in Milano, unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 25 luglio 2006 al 24 luglio 2007.

Con decreto n. 40807 del 24 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della Smeraldo S.p.a., con sede in Cerreto Castello (Biella), unità di Cerreto Castello (Biella), per il periodo dal 28 ottobre 2006 al 27 aprile 2007.

Con decreto n. 40808 del 24 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.V. Petroni S.r.l., con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Calderara di Reno (Bologna), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40809 del 24 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della SMA S.p.a., con sede in Rozzano (Milano), unità di Capaci (Palermo), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 40810 del 24 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cometa S.r.l., con sede in Milano, unità di Cigole (Brescia), per il periodo dal 3 luglio 2006 all'11 ottobre 2006.

07A04775

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 3 adottata in data 24 gennaio 2007 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con ministeriale n. 24/IX/0007354/PG-L-31 del 16 maggio 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3, adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 24 gennaio 2007, recante concessione di agevolazioni contributive alle aziende in regola con il versamento dei contributi correnti che assumano, con contratti a termine, ex articoli 1, 2, 12 e 36 del contratto nazionale di lavoro giornalistici (CCNLG), di durata pari a dodici mesi, giornalisti iscritti nelle liste di disoccupazione o CIGS tenute a cura della commissione paritetica FNSI-FIEG.

07A04639

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 17 adottata in data 28 febbraio 2007 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con ministeriale n. 24/IX/0007355/PG-L-32 del 16 maggio 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 17, adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 28 febbraio 2007, concernente la modifica del regime sanzionatorio per i casi di omissione, ritardo e evasione contributiva.

07A04640

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 1/2007 adottata dall'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.

Con ministeriale n. 24/IX/0007429/PLUR-L-7 del 16 maggio 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 1/2007 del Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 12 gennaio 2007, adottata su proposta del Consiglio di amministrazione di cui alla delibera n. 107/2006 del 14 dicembre 2006, con la quale sono state disposte modifiche al «Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie».

07A04830

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neohepatect».

Estratto provvedimento UPC/II/3087 del 10 maggio 2007

Specialità medicinale: NEOHEPATECT.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0214/001/W03.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione di due linee di riempimento AS1 e AS7 con le nuove linee rispettivamente AS17 e AS18.3 localizzate nel nuovo edificio di produzione di Biotest Pharma GmbH (Landsteinerstrasse 3, 63303, Dreieich - Germania).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sertralina Angenerico».

Estratto provvedimento UPC/II/3088 del 10 maggio 2007

Specialità medicinale: SERTRALINA ANGENERICO.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0680/001-002/II/006.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Aggiunta di natco Pharma limited - Chemical division mekaguda village, Mahaboob nagar district, Andhra Pradesh, India come ulteriore produttore del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Engerix B».

Estratto provvedimento UPC/II/3089 del 10 maggio 2007

Specialità medicinale: ENGERIX B.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Biologicals s.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0009/001-002/II/022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei tests in process e modifica dei tests di qualità al rilascio effettuati durante le fasi di purificazione e fermentazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Reopro».

Estratto provvedimento UPC/II/3090 del 10 maggio 2007

Specialità medicinale: REOPRO.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Centocor B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0075/001/II/035.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della pellicola di Teflon che aderisce al tappo del flaconcino. L'attuale film in Teflon 1 sarà sostituito con il nuovo film in Teflon 2.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Perfalgan».

Estratto provvedimento UPC/II/3091 del 15 maggio 2007

Specialità medicinale: PERFALGAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035475019/M - 12 flaconi in vetro di soluzione per infusione endovenosa da 10 mg/ml;

A.I.C. n. 035475021/M - «10 mg/ml soluzione per infusione «12 flaconi da 50 ml».

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

FR/H/0197/001/II/027,FR/H/0197/001/II/026,

FR/H/0197/001/II/025, FR/H/0197/001/II/017,

FR/H/0197/001/R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.5, 5.2, 6.3, 6.6 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sertralina Sandoz».

Estratto provvedimento UPC/II/3092 del 15 maggio 2007

Specialità medicinale: SERTRALINA SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 036863013/M - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863025/M - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863037/M - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863049/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863052/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863064/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863076/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863088/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863090/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100×1 (dose unitaria) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863102/M - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863114/M - «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863126/M - «50 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 036863138/M - «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 036863140/M - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863153/M - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863165/M - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863177/M - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863189/M - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863191/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863203/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863215/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863227/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100×1 (dose unitaria) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863239/M - «100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863241/M - «100 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863254/M - «100 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 036863266/M - «100 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0503/001-002/II/013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04789

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Actilyse».

Estratto provvedimento UPC/II/3093 del 16 maggio 2007

Specialità medicinale: ACTILYSE.

Confezioni:

A.I.C. n. 026533048 - IV FL. Liof. 50 mg + fl. solv. 50 ml;

A.I.C. n. 026533051 - IV FL. Liof. 20 mg + fl. solv. 20 ml.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

DE/H/0015/004/II/054,DE/H/0015/004/II/055,

DE/H/0015/004/II/056, DE/H/0015/004/II/057,

DE/H/0015/004/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 6.2, 6.4 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Orthoclone OKT3».

Estratto provvedimento UPC/II/3094 del 16 maggio 2007

Specialità medicinale: ORTHOCLONE OKT3.

Confezioni: 025815010/M - e.v. 5 fiale 5 ml (1 mg/ml).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/9999/001/II/040.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del pristano ottenuto da materiale naturale (olio di squalo) utilizzato nel processo di produzione con pristano sintetico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04781

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Xyzal».

Estratto provvedimento UPC/II/3095 del 16 maggio 2007

Specialità medicinale: XYZAL.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0299/001-003/II/021.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo di produzione del principio attivo, delle specifiche dei materiali iniziali, degli intermedi di reazione e del principio attivo e delle procedure adottate nel controllo di qualità dei materiali iniziali, intermedi e del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04782

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tamsulosina Ratiopharm».

Estratto provvedimento UPC/II/3096 del 21 maggio 2007

Specialità medicinale: TAMSULOSINA RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 037055011/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055023/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055035/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055047/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055050/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055062/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055074/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055086/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055098/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055100/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055112/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 98x1 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055124/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055136/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037055148/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037055151/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037055163/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037055175/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037055187/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037055199/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037055201/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0517/001/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8 e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04790

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Assieme».

Estratto provvedimento UPC/II/3097 del 21 maggio 2007

Specialità medicinale: ASSIEME.

Confezioni:

A.I.C. n. 035362019/M - «Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362021/M - «Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362033/M - «Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362045/M - «Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362058/M - «Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg

A.I.C. n. 035362060/M - «Turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362072/M - «Turbohaler» 3 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg

A.I.C. n. 035362084/M - «Turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362096/M - «Turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362108/M - «Turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362110/M - «Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg;

A.I.C. n. 035362122/M - «Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg;

A.I.C. n. 035362134/M - «Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg;

A.I.C. n. 035362146/M - «Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg

A.I.C. n. 035362159/M - «Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0258/001-002/II/031.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Assieme Mite».

Estratto provvedimento UPC/II/3098 del 21 maggio 2007

Specialità medicinale: ASSIEME MITE.

Confezioni:

035363011/M - «Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 80/4.5 mcg

035363023/M - «Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg;

0353630351/M - «Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg;

0353630471/M - «Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg;

035363050/M - «Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg;

035363062/M - «Turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 80/4.5 mcg;

035363074/M - «Turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg;

035363086/M - «Turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg;

035363098/M - «Turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg;

035363100/M - «Turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg.

Titolare A.I.C.: SIMESA S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0259/001/II/031.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio Illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente prowedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sinestic».

Estratto provvedimento UPC/II/3099 del 21 maggio 2007

Specialità medicinale: SINESTIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035260013/M - «Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260025/M - «Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260037/M - «Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260049/M - «Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260052/M - «Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260064/M - «Turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260076/M - «Turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260088/M - «Turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260090/M - «Turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260102/M - «Turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg.

Titolare A.I.C.: Biofutura Pharma S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0229/001-002/II/033.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A04780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sinesticmite».

Estratto Provvedimento UPC/II/3100 del 21 maggio 2007

Specialità medicinale: SINESTICMITE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035713015/M - 1 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713027/M - 3 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713039/M - 2 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713041/M - 10 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713054/M - 18 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713066/M - 1 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713078/M - 2 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713080/M - 3 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713092/M - 10 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713104/M - 18 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg.

Titolare A.I.C.: Biofutura Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0230/001/II/025.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A04793

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Symbicort».

Estratto provvedimento UPC/II/3101 del 21 maggio 2007

Specialità medicinale: SYMBICORT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035194012/M - «Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194024/M - «Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194036/M - «Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194048/M - «Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194051/M - «Turbohaler" 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194063/M - «Turbohaler" 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194075/M - «Turbohaler" 3 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194087/M - «Turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194099/M - «Turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194101/M - «Turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035194214/M - «Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg;

A.I.C. n. 035194226/M - «Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg;

A.I.C. n. 035194238/M - «Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg;

A.I.C. n. 035194240/M - «Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg;

A.I.C. n. 035194253/M - «Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0229/001-002/II/033.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04791

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Symbicortmite».

Estratto provvedimento UPC/II/3102 del 21 maggio 2007

Specialità medicinale: SYMBICORTMITE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035603012/M - 1 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603024/M - 3 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603036/M - 2 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603048/M - 10 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603051/M - 18 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603063/M - 1 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603075/M - 2 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603087/M - 3 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603099/M - 10 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 0356030101/M - 18 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0230/001-002/II/025.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04792

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Flumazenil Kabi».

Estratto determinazione UPC n. 6196 del 16 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede in via Camagre, 41 - 43, Isola della scala, Verona, con codice fiscale 00227080231.

Specialità medicinale FLUMAZENIL KABI.

Confezione A.I.C. n. 037075013 - «0,1 mg/ml souzione iniettabile» 5 fiale di vetro da 5 ml.

037075025 - «0,1 mg/ml souzione iniettabile» 10 fiale di vetro da 5 ml.

037075037 - «0,1 mg/ml souzione iniettabile» 5 fiale di vetro da 10 ml.

037075049 - «0,1 mg/ml souzione iniettabile» 10 fiale di vetro da 10 ml.

È ora trasferita alla società:

Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede in via Camagre, 41, Isola della scala, Verona, con codice fiscale 03524050238.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali.

Estratto determinazione UPC/II n. 6197 del 17 maggio 2007

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato al Provvedimento UPC/I 6197 del 14/05/07		
DITTA	**MEDICINALE**	**PROCEDURA EUROPEA**
HEXAL S.P.A.	TRAMAMED	DE/H/0288/001-003/IB/007
ABBOTT S.P.A.	TARKA	NL/H/0107/003/IA/015
PLIVA PHARMA S.P.A.	GLIMEPIRIDE PLIVA	FI/H/0461/002/IB/010
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	ROSICED	UK/H/0611/001/IA/008
DOC GENERICI SRL	GLIMEPIRIDE DOC GENERICI	DK/H/0877/001/IB/004
EFFIK ITALIA S.P.A.	ESTINETTE	DK/H/0801/001/IB/004
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	ENALAPRIL MERCK GENERICS	UK/H/0600/001-002/IB/004
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS	GLUSCAN	FR/H/0286/001/IB/002
SOLVAY PHARMA S.P.A.	FULCROSUPRA	DE/H/0236/001/IA/022
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	PROGRAF	IE/H/0165/004/IB/004
MSD-SP LIMITED	ZETIA	DE/H/0397/001/IB/023
MSD-SP LIMITED	ABSORCOL	DE/H/0398/001/IB/022
MSD-SP LIMITED	EZETROL	DE/H/0396/001/IB/022
MSD-SP LIMITED	EMETIB	DE/H/0399/001/IB/022
ANGENERICO S.P.A.	GLIMEPIRIDE ANGENERICO	FI/H/0542/002/IB/004
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	SEROXAT	NL/H/0566/001,003,004/IA/018
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	SEROXAT	NL/H/0566/001,003,004/IA/017
SOLVAY PHARMA S.P.A.	FULCROSUPRA	DE/H/0497/001/IB/010
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IA/027
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IA/024
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IA/026
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IA/028
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IA/029
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IA/025
MONARCH PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED	SYNERCID	UK/H/0337/001/IA/021
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	SEROXAT	NL/H/0566/001,003,004/IB/016
INTENDIS S.P.A.	FINACEA	AT/H/0124/001/IB/022
INTENDIS S.P.A.	FINEVIN	AT/H/0125/001/IB/016
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	OLMEGAN	DE/H/0523/001-002/IB/009
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L	ALPRAZOLAM TEVA	NL/H/0203/001-003/IB/007
BAYER S.P.A.	RENNIE DUO	UK/H/0866/001/IA/003
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	PRADIF	NL/H/0106/001/IB/027
ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	TAMSULOSINA ASTELLAS PHARMA EUROPE	NL/H/0528/001/IB/007
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	OMNIC	NL/H/0105/001/IB/029
MERCK S.P.A.	GLUCOPHAGE	FR/H/0181/001-003/IB/032
SCHERING SPA	YASMINELLE	NL/H/0701/001/IB/006
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IB/030
MERCK S.P.A.	METFORMINA MERCK	FR/H/0183/001/IB/028
MERCK S.P.A.	MYRONYL	FR/H/0182/001/IB/031
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IB/033
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IB/032
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IB/031
MEDA PHARMA S.P.A.	TRAMADOLO VIATRIS	DE/H/0306/001-003/IA/031
MERCK S.P.A.	MYRONYL	FR/H/0182/001/IA/032
MERCK S.P.A.	METFORMINA MERCK	FR/H/0183/001/IA/029
MERCK S.P.A.	GLUCOPHAGE	FR/H/0181/001,003/IA/034
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	HUMATROPE	NL/H/0013/001-005/IA/053
SOLVAY PHARMA S.P.A.	TEVETENZ	DE/H/0114/003/IB/043
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	BENAPREX	DE/H/0114/003/IB/043
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	ALPRAN	DE/H/0114/003/IB/043
EG S.P.A.	AMOXICILLINA + ACIDO CLAVULANICO EG	FI/H/0206/001/IA/014

Allegato al Provvedimento UPC/I 6197 del 17/05/07

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	TETRAVAC	SE/H/0154/001/IB/032
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	PENTAVAC	SE/H/0153/001/IB/042
EG S.P.A.	AMOXICILLINA + ACIDO CLAVULANICO EG	FI/H/0206/001/IA/013
ASTRAZENECA S.P.A.	PROVISACOR	NL/H/0345/001-004/IB/024
ASTRAZENECA S.P.A.	CRESTOR	NL/H/0343/001-004/IB/024
ASTRAZENECA S.P.A.	CIRANTAN	NL/H/0344/001-004/IB/022
ASTRAZENECA S.P.A.	CRESTOR	NL/H/0343/001-004/IB/022
SIMESA S.P.A.	SIMESTAT	NL/H/0346/001-004/IB/022
ASTRAZENECA S.P.A.	CIRANTAN	NL/H/0344/001-004/IB/024
ASTRAZENECA S.P.A.	PROVISACOR	NL/H/0345/001-004/IB/022
SIMESA S.P.A.	SIMESTAT	NL/H/0346/001-004/IB/024
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	COSOPT	DK/H/0134/001/IA/031
PFIZER ITALIA S.R.L.	AROMASIN	UK/H/0326/001/IB/026
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	RANITIDINA ABC	DK/H/0215/001-002/IA/007
RATIOPHARM ITALIA S.R.L.	RANITIDINA RATIOPHARM ITALIA	UK/H/0254/001-002/IA/030
BAXTER S.P.A.	GLUCOSIO 5% BAXTER	UK/H/0486/001/IA/011
SOLVAY PHARMA S.P.A.	FULCROSUPRA	DE/H/0236/001/IA/026
PLIVA PHARMA S.P.A.	TORASEMIDE PLIVA	UK/H/0595/002/IA/025
BAXTER S.P.A.	SODIO CLORURO 0,45% CON GLUCOSIO 2,5% BAXTER	UK/H/0566/001/IA/009
BAXTER S.P.A.	SODIO CLORURO 0,9% CON GLUCOSIO 5% BAXTER	UK/H/0489/001/IA/009
BAXTER S.P.A.	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO BAXTER	UK/H/0488/001-002/IA/006
BAXTER S.P.A.	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO BAXTER	UK/H/0488/001-002/IA/007
BAXTER S.P.A.	SODIO CLORURO 0,9% CON GLUCOSIO 5% BAXTER	UK/H/0489/001/IA/008
BAXTER S.P.A.	SODIO CLORURO 0,45% CON GLUCOSIO 2,5% BAXTER	UK/H/0566/001/IA/010
BAXTER S.P.A.	GLUCOSIO 5% BAXTER	UK/H/0486/001/IA/012
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	ENALAPRIL TEVA	DK/H/0152/002,004/IA/030
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	TORASEMIDE TEVA	UK/H/0631/001-003/IB/006
DOC GENERICI SRL	PAROXETINA DOC GENERICI	UK/H/0609/001/IB/038
BIOTEST PHARMA GMBH	INTRATECT	DE/H/0470/001/IB/001
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/001/IA/018
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/001/IA/020
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/025
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/018
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/001/IA/022
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/001/IA/016
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/002/IA/023
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/003/IA/027
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/001/IA/024
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/002/IA/025
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/001/IA/017
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/001/IA/021
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/002/IA/019
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/001/IA/015
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/001/IA/026
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOVEN	DE/H/0160/001/IA/014
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/026
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	NIQUITIN CQ	UK/H/0287/004-006/IB/045

Allegato al Provvedimento UPC/I 6187 del 17/05/07		
DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	NIQUITIN CQ	UK/H/0287/004-006/IB/044
ASTRAZENECA S.P.A.	NAROPINA	NL/H/0104/001-003/IA/048

07A04797

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Actiq»

Estratto provvedimento UPC. n. 196

Società: Cephalon UK Ltd.

Specialità medicinale: ACTIQ

Tenendo presente le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: Actiq:

035399017/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

035399029/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

035399031/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

035399043/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

035399056/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

035399068/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

035399070/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg

035399082/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

035399094/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

035399106/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

035399118/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

035399120/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

035399132/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

035399144/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

035399157/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

035399169/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

035399171/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

035399183/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg

035399195/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

035399207/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

035399219/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

035399221/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

035399233/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

035399245/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

Possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 12 giugno 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/R/55 del 13 febbraio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2007, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04798

BANCA D'ITALIA

Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica (IMEL). Circolare n. 253 del 26 marzo 2004 - 1° aggiornamento del 4 maggio 2007.

1. Tra le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti degli istituti di moneta elettronica assumono rilievo quelle relative alla composizione degli organi amministrativi, di controllo e di direzione.

Al riguardo, la Circolare in oggetto - al Capitolo II, Sezione V - stabilisce, a carico degli IMEL, l'invio alla Banca d'Italia, con riferimento ai soggetti che rivestono le cariche sociali, della copia del verbale di accertamento dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla vigente normativa.

Ciò posto, con il presente aggiornamento, si prevede anche per gli IMEL - analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di intermediari vigilati - l'invio di informazioni elettroniche concernenti la composizione aggiornata degli organi sociali per mezzo della procedura «Organi Sociali» (Or.So.).

Gli IMEL devono pertanto segnalare la composizione complessiva dei propri organi sociali entro trenta giorni dalla data di iscrizione nell'albo; entro quindici giorni dalla data di accettazione della nomina andranno altresì comunicate le variazioni nella composizione degli organi medesimi.

Le segnalazioni sono prodotte su supporto elettronico utilizzando la procedura OR.SO., fornita dalla Banca d'Italia all'atto dell'iscrizione.

2. La disciplina prudenziale degli IMEL prevede, fra l'altro, che l'ammontare dei depositi a vista presso un unica banca non possa eccedere il 25% delle passività totali a fronte della moneta elettronica in circolazione.

Al fine di agevolare il processo di ottimizzazione degli investimenti degli IMEL nella fase iniziale della loro attività, viene prevista la possibilità di derogare a tale limite nella fase di avvio dell'operatività dell'IMEL e fino a quando l'importo della moneta elettronica in circolazione è inferiore al limite per l'applicazione della disciplina in materia di riserva obbligatoria (5 milioni di euro).

La Circolare n. 253 del 26 marzo 2004 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2004) è modificata come segue.

Al Capitolo VII, Sezione II, paragrafo 3, secondo capoverso è aggiunto il seguente periodo:

«Tale limite non si applica nella fase di avvio dell'operatività dell'IMEL e fino a quando l'importo della moneta elettronica in circolazione è inferiore al limite previsto per l'applicazione della disciplina in materia di riserva obbligatoria (5 milioni di euro).».

Al Capitolo XI è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Archivio elettronico degli organi sociali

L'IMEL segnala la composizione dei propri organi sociali e le variazioni nella composizione degli organi medesimi.

La prima segnalazione, contenente il complesso dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, è trasmessa entro trenta giorni dalla data di iscrizione nell'albo di cui all'art. 114-*bis* del TUB.

Le variazioni della composizione degli organi sono segnalate entro quindici giorni dalla data di accettazione della nomina.

Le segnalazioni sono effettuate tramite supporto magnetico prodotto con la procedura informatica «OR.SO. - Organi sociali», fornita dalla Banca d'Italia, secondo le modalità indicate all'interno dell'applicazione medesima.

I supporti magnetici sono trasmessi alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio, accompagnati da una lettera, generata automaticamente dalla procedura e sottoscritta dal legale rappresentante dell'IMEL o da persona da questi delegata, che in tal modo attesta la veridicità delle informazioni.

Gli IMEL appartenenti a gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del TUB effettuano le segnalazioni su supporto magnetico tramite la capogruppo.».

07A04831

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinti con le sigle «B32», «30I», «18V», «I17» e «M12».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1º giugno 2007, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B32», «30I», «18V», «I17» e «M12».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B32», «30I», «18V», «I17» e «M12» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B31», «30H», «18U», «I16» e «M11».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

07A04564

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Schema di regolamento per la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato da Automobile Club d'Italia e dagli Automobile Club provinciali e locali.

Previo parere positivo dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il consiglio generale dell'Automobile Club d'Italia ha adottato lo schema di regolamento per la disciplina dei dati sensibili e giudiziari effettuato da A.C.I. e dagli Automobile Club locali e provinciali, giusto quanto stabilito dall'art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003.

Il testo del regolamento è disponibile presso la direzione segreteria, pianificazione e coordinamento A.C.I., ufficio segreteria organi collegiali, via Marsala n. 8 - 00185 Roma, oltre che sul sito www.aci.it

07A04641

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piccola società cooperativa Anna a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1060 d.d. dell'11 maggio 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Piccola società cooperativa Anna a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 16 gennaio 1998, per rogito notaio dott.ssa Edda Ianni Tracanella di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Bussani, con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 13.

07A04635

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Amira società cooperativa», in San Giorgio di Nogaro, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1058 decreto direttoriale dell'11 maggio 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Amira società cooperativa» con sede in San Giorgio di Nogaro, costituita addì 20 febbraio 2004, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con domicilio in Udine, via Leopardi n. 24.

07A04636

REGIONE UMBRIA

Trasferimento e intestazione alla Colacem S.p.a. di Gubbio dell'area di concessione mineraria «Il Cavaliere Piazza»

Con determinazione dirigenziale n. 3676 del 20 aprile 2007 il servizio difesa del suolo, cave, miniere e acque minerali della regione Umbria ha trasferito e intestato alla ditta Colacem S.p.a., la parte della concessione mineraria «Il Cavaliere» di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1980 posta alla destra idrografica del Torrente Assino e denominata «Il Cavaliere Piazza». Copia della Determina di trasferimento e intestazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria del 30 maggio 2007.

07A04642

Ridelimitazione dell'area di concessione mineraria «Il Cavaliere» accordata alla Cementerie Aldo Barbetti S.p.a.

Con determinazione dirigenziale n. 3675 del 20 aprile 2007 il servizio difesa del suolo, cave, miniere e acque minerali della regione Umbria ha rideterminato, a seguito della concessione alla ditta Colacem S.p.a., della parte posta in destra idrografica del Torrente Assino, la parte della concessione mineraria «Il Cavaliere» di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1980 posta alla sinistra idrografica denominata «Il Cavaliere Petazzano». Copia della determina di trasferimento e intestazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria del 30 maggio 2007.

07A04643

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-125) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 5 3 1 *

€ 1,00